



COMUNE DI VALENZA

(Provincia di Alessandria)

ORDINANZA SINDACALE N. 44 DEL 22/05/2020

Oggetto: SVOLGIMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA E DEL MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI TUTTI I GENERI MERCEOLOGICI. CRITERI E MODALITA' VALIDE NEL PERIODO 22 MAGGIO 2020 – 14 GIUGNO 2020.

IL SINDACO

Premesso che con delibera del 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale per il rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, ad oggetto: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito nella Legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, ad oggetto: «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, ad oggetto: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 ad oggetto: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

Richiamati i diversi ulteriori provvedimenti nazionali e regionali emanati in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. dd) che recita: *"le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei*

protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11";

Dato atto che le disposizioni del suddetto D.P.C.M. si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Piemonte n. 58 del 18 maggio 2020 che al punto 17 recita: *"fermo quanto già previsto dai provvedimenti statali e regionali in riferimento ai mercati alimentari, dal 20 maggio 2020 è consentita la apertura, nei mercati, anche della componente non alimentare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma dd, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)", contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" allegate sub 1 al presente provvedimento";*

Dato atto che i mercati cittadini che effettuano la vendita di generi alimentari e non alimentari sono i seguenti:

- mercato settimanale del sabato che si svolge in piazza XXXI Martiri (settore alimentaristi/fioristi), in corso Garibaldi ed in una parte di piazza Gramsci (settore non alimentare), con presenza massima di n. 120 posteggi;
- mercato settimanale del martedì (generi alimentari) che si svolge in viale Oliva, con presenza massima di n. 12 posteggi;
- mercato settimanale dei produttori agricoli "agrimercato di Alessandria", che si svolge il mercoledì in viale Oliva, con presenza massima di n. 20 posteggi;
- mercato settimanale del giovedì (generi alimentari) che si svolge in piazza Fogliabella, con presenza massima di n. 12 posteggi;

Richiamate le proprie Ordinanze:

- n. 34 del 29 aprile 2020, con la quale si è proceduto alla parziale riapertura - in forma sperimentale e nel rispetto delle indicazioni di carattere igienico, sanitario e di sicurezza dettate dai provvedimenti governativi e regionali sopra indicati - dei mercati ambulanti settimanali per la vendita di generi alimentari in piazza XXXI Martiri ed in viale Oliva;
- n. 37 del 13 maggio 2020, con la quale si è proceduto alla parziale riapertura, in forma sperimentale e temporanea, del mercato settimanale del giovedì, provvisoriamente spostato da piazza Fogliabella a viale Oliva (spostamento limitato al periodo di chiusura degli esercizi di somministrazione aperti al pubblico presenti nella zona di piazza Fogliabella);

Ritenuto di confermare, per i seguenti mercati cittadini che effettuano la vendita di generi alimentari:

- mercato settimanale del sabato che si svolge in piazza XXXI Martiri (settore alimentaristi/fioristi);
- mercato settimanale del martedì che si svolge in viale Oliva;
- mercato settimanale dei produttori agricoli "agrimercato di Alessandria", che si svolge il mercoledì in viale Oliva;

le disposizioni della propria Ordinanza n. 34 del 29 aprile 2020 fino al 14 giugno 2020;

Ritenuto altresì di revocare la propria Ordinanza n. 37 del 13 maggio 2020, con la quale si era disposto lo spostamento temporaneo del mercato alimentare settimanale del giovedì di piazza Fogliabella in ragione della chiusura degli esercizi di somministrazione aperti al pubblico, esercizi che riapriranno a far data dal prossimo 23 maggio;

Precisato che anche per il mercato alimentare settimanale del giovedì di piazza Fogliabella si applicheranno, fino al 14 giugno 2020, le disposizioni della propria Ordinanza n. 34 del 29 aprile 2020;

Ritenuto necessario - in virtù delle disposizioni del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e dell'ordinanza del Presidente della Regione Piemonte n. 58 del 18 maggio 2020 che consentono l'apertura, nei mercati, anche della componente non alimentare - disciplinare lo svolgimento del mercato del sabato per la parte che si svolge in corso Garibaldi ed in piazza Gramsci;

Considerato che per assicurare le misure di sicurezza disposte con i provvedimenti sopra richiamati è necessario rilocalizzare l'intera componente non alimentare del mercato del sabato in piazza Gramsci;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti locali - e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale,

ORDINA

- 1) la revoca della propria Ordinanza n. 37 del 13 maggio 2020;
- 2) la riapertura, in forma sperimentale a partire dal 22 maggio 2020 e fino al 14 giugno 2020, del mercato settimanale del sabato per la componente non alimentare, localizzando le intere attività non alimentari in piazza Gramsci.

DISPONE

che lo svolgimento del mercato ambulante suddetto (componente non alimentare) avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'area mercatale di piazza Gramsci sarà appositamente delimitata, con varchi di entrata e uscita presidiati da agenti della Polizia Locale e/o da volontari della Protezione Civile;
- all'interno dell'area mercatale non potranno essere presenti contemporaneamente più di 180 utenti;
- gli operatori commerciali non potranno accedere all'area mercatale prima delle ore 6,00 e dovranno liberare l'area entro le ore 14,00;
- i posteggi non occupati alle ore 7,15 saranno assegnati in spunta;
- le operazioni di vendita potranno iniziare al termine dell'allestimento ed, in ogni caso, non prima delle ore 7,45 e termineranno alle ore 13,00;
- l'attività di vendita dovrà essere effettuata solo sul fronte del banco e non sui lati;
- il rispetto del distanziamento minimo tra gli utenti presso i singoli banchi (1 metro), così come quello tra gli operatori commerciali e gli utenti e tra gli operatori stessi, andrà garantito a cura dei singoli operatori commerciali;
- gli operatori commerciali dovranno indossare guanti monouso e mascherina che copra naso e bocca;
- gli operatori commerciali dovranno assicurare la disponibilità, per sé stessi e per gli utenti, di sistemi per la disinfezione delle mani;
- l'accesso degli utenti all'area mercatale è limitato ad un solo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento;

- gli operatori commerciali dovranno assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni igienico sanitarie e di sicurezza;
- trattandosi di mercato sperimentale, gli agenti della Polizia Locale potranno, a loro insindacabile giudizio, disporre le modifiche al posizionamento dei banchi ritenute necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni sopra indicate;
- all'interno dell'area mercatale, il controllo sarà svolto da agenti della Polizia Locale e/o da volontari della Protezione Civile.

AVVERTE

che qualora venisse riscontrata l'inottemperanza, da parte degli operatori, alle prescrizioni sopra indicate, si procederà ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (sanzione da € 400,00 a € 3.000,00) disponendo, in caso di assembramenti e mancato rispetto della distanza interpersonale, la chiusura del mercato.

DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sia trasmessa:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria;
- agli uffici comunali interessati per gli adempimenti di competenza;
- alle forze di Polizia della città per la verifica dell'ottemperanza dell'Ordinanza stessa.

DISPONE ALTRESI'

che la presente Ordinanza sia pubblicata nel sito web comunale e diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione.

AVVERTE

le violazioni della presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento stesso o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Valenza, 22 maggio 2020

Il Sindaco
(Gianluca BARBERO)